



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
LA PRIMA PRESIDENTE

Oggetto: “*La protezione dei dati personali nella diffusione dei provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica – Indicazioni metodologiche e applicative*”.

Premessa.

1. Con nota in data 8 marzo 2023, il Garante per la protezione dei dati personali (GPDP) ha comunicato alla Corte di cassazione, quale titolare del trattamento, l'avvio di un procedimento «per la pubblicazione sul portale “SentenzeWeb” di sentenze recanti dati identificativi di persone offese da atti di violenza sessuale e di soggetti affetti da HIV o da altre patologie».

2. Il Garante nella suddetta nota ha indicato come segue le disposizioni presumibilmente violate:

a) art. 5, par. 1, lettere a) e c), del Reg. UE, in combinato con l'art. 52, comma 5, del d.lgs. 196 del 2003, per avere effettuato il trattamento in modo non conforme ai principi di liceità e di minimizzazione dei dati, avendo il titolare divulgato dati relativi ai minori e a vittime di violenza sessuale per mezzo di provvedimenti giurisdizionali contenenti anche ulteriori informazioni riferite agli interessati.

b) artt. 5, par. 1, lettere a) e c), e 9 del Reg. UE, in combinato con l'art. 2-*septies*, comma 8, del d.lgs.. n. 296 del 2003, per avere effettuato il trattamento in modo non conforme ai principi di liceità e di minimizzazione dei dati, avendo il titolare divulgato dati relativi allo stato di salute degli interessati per mezzo di provvedimenti giurisdizionali contenenti anche ulteriori informazioni riferite. Interessati.

c) artt. 5, par. 1, lett. f), e 32 del Reg. UE 2016/679 per aver effettuato il trattamento in modo non conforme ai principi di integrità e riservatezza, non avendo il titolare adottato misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio per i diritti e le libertà degli interessati.

Il GPDP ha precisato nella nota che “l’oggetto del procedimento riguarda il trattamento dei dati personali consistente nella divulgazione nel portale *SentenzeWeb*, raggiungibile mediante accesso diretto (...), di dati di cui agli artt. 52, comma 5, e 2-*septies* del d.lgs. n. 196 del 2003”.

3. L’entrata in vigore del Reg. (UE) 2016/679 ha potenziato i livelli di protezione delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali e ha responsabilizzato (principio di “*accountability*”) i titolari dei trattamenti stessi, rendendo a tal fine necessario l’adeguamento da parte del legislatore del già vigente Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196 del 2003), con il d.lgs. n. 101 del 2018.

4. L'iniziativa del Garante concorre ad accrescere la consapevolezza della Corte con riguardo agli obblighi che alla stessa derivano dal Regolamento (UE) 2016/679, e dal d.lgs. n. 101 del 2018 che ha adeguato la normativa nazionale, con particolare riguardo all'oscuramento, in sede di diffusione, dei dati genetici, biometrici e relativi allo stato di salute.

5. Occorre, dunque, riesaminare ed aggiornare le misure tecniche a cura del CED, e le misure organizzative adottate dalla Prima Presidenza, già contenute nel decreto 178 del 2016, per garantirne l'attuale adeguatezza a far sì che la diffusione dei dati personali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali avvenga conformemente alla disciplina eurounitaria e nazionale e alle indicazioni date dal Garante.

A tanto, si aggiunge che le recenti riforme processuali, l'obbligatorietà del processo civile telematico e le nuove regole organizzative delle Sezioni civili (decreti n. 58 e n. 76 del 2023) richiedono anch'esse di ricalibrare le misure in atto.

La protezione dei dati personali nella diffusione dei provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica – Indicazioni metodologiche e applicative.

1. Risponde al diritto di accesso alla giustizia e al buon andamento dell'Amministrazione della giustizia assicurare la più ampia informazione in ordine alle decisioni della Corte di cassazione. In questo modo è possibile confrontare la pronuncia di interesse con altre rese in casi simili, anche ai fini della prevedibilità e delle riacadute nomofilattiche delle decisioni della Corte.

La diffusione anche per finalità di informazione giuridica deve avvenire in conformità con le disposizioni per la protezione dei dati personali delle persone fisiche che siano contenuti nei provvedimenti.

Vengono, dunque, in rilievo da un lato, il diritto all'informazione di cui all'art. 21 Cost., insieme alla pubblicità del processo e al conseguente controllo pubblico sulle modalità di amministrazione della giustizia (art. 6 CEDU, art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'UE, art. 101 Cost.), che trova riscontro nell'obbligo della motivazione dei provvedimenti (art. 111 Cost.), e dall'altro la tutela dei dati personali delle persone fisiche in sede di diffusione dei provvedimenti giurisdizionali, come disciplinata in sede eurounitaria e nazionale.

2. Finalità delle Indicazioni metodologiche e applicative.

2.1. Le presenti "Indicazioni metodologiche e applicative" intendono mettere a disposizione del personale e dei magistrati della Corte indicazioni organizzative per la formazione di prassi uniformi condivise, sull'applicazione degli artt. 51 e 52 e dell'art. 2-*septies* (commi 1 e 8), del d.lgs. n. 169 del 2003, quanto alle misure da adottare in vista della eventuale diffusione dei provvedimenti giurisdizionali, anche per scopi di informazione giuridica.



2.2. L’Ufficio del Massimario e del Ruolo ha elaborato un glossario di parole significative (all. A), che costituiscono un indice utile per valutare, nelle diverse fasi di esame e trattazione del ricorso, la presenza di dati personali che non possono essere diffusi.

2.3. Si premette alle indicazione delle specifiche misure organizzative volte a realizzare una tempestiva cernita dei ricorsi rispetto ai quali va disposto l’oscuramento dei dati personali, una riconoscione di massima delle diverse ipotesi normative.

3. Le disposizioni normative che rilevano.

3.1. Le norme di immediato interesse sono l’art. 51 e l’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, nonché l’art. 2-*septies*, (commi 1 e 8) del medesimo d.lgs.¹, su cui ha richiamato l’attenzione il Garante.

3.2. Vengono in rilievo:

a) il divieto di diffusione delle generalità o dati identificativi degli interessati a seguito di disposizione del Giudice:

- a domanda dell’interessato (art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 169 del 2003) per motivi legittimi

- d’ufficio (art. 52, comma 2) per la tutela dei diritti o della dignità dell’interessato (come in presenza di dati sensibili);

- d’ufficio (art. 52, comma 2, e art. 2-*septies*, u.c.) in presenza di dati “genetici, biometrici e relativi alla salute” dell’interessato;

b) il divieto di diffusione *ex lege* ai sensi dell’art. 52, comma 5; ragioni organizzative di buon andamento dell’Amministrazione consigliano anche in questo caso l’adozione di specifica statuizione da parte del Giudice, fermo restando che il divieto riguarda *ex lege* “chiunque”.

3.3. La tutela della *privacy* dettata dalle suddette disposizioni riguarda le persone fisiche.

3.4. Il caso della vita che è alla base della vicenda giudiziaria può essere diffuso per finalità di informazione giuridica, ma senza che sia possibile ricollegare quel caso della vita agli interessati (art. 52, commi 1 e 2, art. 2-*septies*, u.c.), alle parti e al minore (art. 52, comma 5, d.lgs. n. 169 del 2003).

3.5. La disciplina *privacy* fa salve le disposizioni concernenti la redazione e il contenuto delle sentenze e delle ordinanze, di talchè nel momento in cui la sentenza o l’ordinanza viene redatta e depositata (ma anche il decreto o la proposta *ex art. 380-bis*, cod. proc. civ.), deve contenere nell’intestazione l’indicazione del nome delle parti,

¹ Art. 2- *septies*, commi 1 e 8, del d.lgs. n. 169 del 2003 “In attuazione di quanto previsto dall’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, i dati genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere oggetto di trattamento in presenza di una delle condizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo (...) I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi”.



nonché dei loro difensori e del giudice (cfr., art. 132, cod. proc. civ., art. 540, cod. proc. pen.).

Le misure di oscuramento a tutela della *privacy*, sia pure adottate con la decisione e riportate nel dispositivo, sono destinate a disciplinare il momento della diffusione del provvedimento.

3.6. Ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE è «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.

3.7. Assume, inoltre, rilievo la più ampia categoria dei dati sensibili indicata nell'art. 9, primo comma, del Reg. UE, “(...) dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”².

4. Le diverse ipotesi di oscuramento.

L'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 prevede distinte fattispecie di oscuramento dei dati personali.

A) A seguito di richiesta dell'interessato che l'Autorità giudiziaria deve valutare:

“l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento” (art. 52, comma 1).

Nel testo vigente è stata espunta la precedente precisazione della sua applicazione solo ai casi di divulgazione per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici, consentendo in tal modo la sua applicazione anche ad altre ipotesi di riproduzione di sentenze e documenti.

B) D'ufficio:

² Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 101 del 2018: “A decorrere dal 25 maggio 2018 le espressioni «dati sensibili» e «dati giudiziari» utilizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, ovunque ricorrono, si intendono riferite, rispettivamente, alle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e ai dati di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento.”



“La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati” (art. 52, comma 2, secondo periodo). Si è inteso che rilevino a tali fine i c.d. dati sensibili.

L'art. 2-*septies*, del d.lgs. n. 196 del 2003, che ha attuato la delega riservata dal Reg. UE agli ordinamenti nazionali in relazione ai trattamenti di dati genetici, biometrici e relativi alla salute (che, con riguardo al comma 8 rinviene un precedente, anche se non sovrapponibile in quanto meno esteso nell'art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 196 del 2003, testo originario), vieta, anche in caso di trattamento³ lecito, la diffusione dei dati sensibili costituiti da: dati “genetici, biometrici e relativi alla salute”.

Il trattamento è lecito quando è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali” (art. 9, c. 2, lett. f, del Reg. UE).

In proposito, va osservato che ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE:

i dati genetici sono: “i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione”;

i dati biometrici sono: “i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloskopici”;

i dati relativi alla salute sono: “i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute”.

C) *Ex lege:*

“chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone” (art. 52, comma 5).

5. La richiesta di oscuramento dell'interessato.

L'art. 52, comma 1, secondo inciso del primo periodo prevede, testualmente “(...) l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione

³ S'intende per trattamento “«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”, art. 4, comma 1, n. 2, del Reg. Ue.



della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento”.

5.1. La qualità di interessato, come si è sopra indicato si rinviene nel Reg. UE “persona fisica identificata o identificabili” (ma già prima dall’art. 4, comma 1, lett. i, del d.lgs. n.196 del 2006, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 101 del 2018 “la persona fisica cui di riferiscono i dati personali”⁴⁾)

5.2. Come esposto nelle Linee Guida del Garante in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, del 2 dicembre 2010:

“Sono quindi legittimati a inoltrare l’istanza non solo le parti di un giudizio civile, o l’imputato in un processo penale, ma anche qualsiasi altro soggetto - quale, ad esempio, un testimone o un consulente - reso identificabile nel provvedimento attraverso l’indicazione delle generalità o di altri dati identificativi.

Rimane fermo che l’eventuale omissione può riguardare solo l’interessato che ha proposto la relativa richiesta, e non altri soggetti”.

5.3. Sull’applicazione della norma si è più volte pronunciata la giurisprudenza di legittimità, sia in sede civile che penale, affermando in sintesi i principi che di seguito, con finalità meramente ricognitiva, possono essere così sintetizzati:

- a) l’istanza va proposta prima della definizione del giudizio;
- c) l’esistenza e natura dei motivi legittimi deve essere specificati in maniera chiara;
- b) l’autorità giudiziaria deve valutare in concreto i motivi legittimi addotti dall’interessato;
- c) l’accoglimento della richiesta medesima può intervenire in ragione di un equilibrato bilanciamento tra esigenze di riservatezza del singolo e pubblicità della sentenza;
- d) possono costituire motivi legittimi “la delicatezza della vicenda oggetto del giudizio o la particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (ad esempio, dati sensibili)”;
- e) la “delicatezza” della vicenda processuale, è nozione che necessita di essere riempita di contenuti concreti, sintomatici della peculiarità del caso e della capacità, insita nella diffusione dei dati relativi, di riverberare negative conseguenze sui vari aspetti della vita sociale e di relazione dell’interessato (ad esempio, in ambito familiare o lavorativo), così andando ad incidere pesantemente sul diritto alla riservatezza del singolo.

⁴Si v., Cass. civile, n. 16807 del 2020 “La qualità di “interessato” legittimato a presentare la domanda di cui al cit. art. 52, comma 1, è definita direttamente dal medesimo d.lgs., art. 4, comma 1, lett. i), disposizione che, se nella originaria formulazione includeva non solo la persona fisica, ma anche la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferivano i dati personali, coincidendo il concetto di “dato personale” di cui alla lett. b) del medesimo articolo con “qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”, a decorrere dal 6/12/2011, in forza della novella del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, ex art. 40, include solo la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali”.



f) il provvedimento giurisdizionale deve riportare apposita annotazione in calce, che riporti l'indicazione dell'art. 52 del Codice e la dizione: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di ..." (si v. Linee Guida cit.)

6. Oscuramento d'ufficio - tutela diritti e dignità interessato.

L'oscuramento d'ufficio per la tutela dei diritti o della dignità dell'interessato può essere disposto qualora il giudice ravvisi le suddette esigenze di tutela dei diritti o della dignità degli interessati⁵.

A tale fatti-specie le Linee Guida del Garante hanno ricondotto "il caso in cui nel provvedimento siano contenuti dati sensibili (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice), che sono oggetto nella normativa del Codice di particolari forme di tutela e, fra questi, dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale degli interessati" (che oggi, *ex art. 2-septies*, sono oggetto di divieto di diffusione).

Con riguardo ai dati sensibili che vengono in rilievo (diversi da quelli genetici, biometrici e relativi alla salute), occorrerà valutare se gli stessi rivestono particolare significatività di talché, se indiscriminatamente diffusi, possono determinare negative conseguenze sui vari aspetti della vita sociale e di relazione dell'interessato (ad esempio, in ambito familiare o lavorativo).

7. Oscuramento d'ufficio - dati genetici, biometrici e relativi alla salute.

Il disposto dell'art. 2-septies (commi 1 e 8) introdotto dal d.lgs. 101 del 2018, ha espressamente previsto il divieto di diffusione dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute.

In tal caso, che costituisce una specifica ipotesi di oscuramento d'ufficio (art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 169 del 2003; si vedano Linee Guida Garante con riguardo ai dati sulla salute): "in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento" deve essere oscurata.

In ordine a tali dati personali, il legislatore ha fatto una valutazione *ex ante* - sottratta alla discrezionalità del Giudice- sulla sussistenza delle esigenze di tutela.

Su tali dati personali il Garante ha richiamato l'attenzione della Corte.

7.1. Vengono qui in rilievo, sia nel settore civile che in quello penale, i procedimenti in cui assumono rilievo i dati sanitari, biometrici o genetici dell'interessato (tra cui anche le parti), quali ad es. controversie in materia di responsabilità e di risarcimento dei danni alla persona, di indennizzo da parte dello Stato (emotrasfusioni), di infortunio sul lavoro e malattia professionale.

7.2. Occorre ribadire che il caso della vita che è alla base della vicenda giudiziaria può essere diffuso per finalità di informazione giuridica, ma senza che sia possibile

⁵ (si cfr., Cass., SU. civili, n. 26387 del 2020, Cass., V Sezione penale, n. 22601 del 2022, reato di sfruttamento della prostituzione, Cass., Terza Sezione penale, n. 50349 del 2019, reati di favoreggiamento della prostituzione; Cass. Terza Sezione penale, n. 18597 del 2019, reati di cui agli artt. artt. 643,56 e 643, c.p., e quello sub c) nel reato di cui all'art. 609 c.p., comma 2, n. 1).



ricollegare quel caso della vita agli interessati, obiettivo che si realizza con l'oscuramente delle generalità o di altri dati identificativi in sede di diffusione.

8. L'art. 52, comma 5, del d.lgs. 196 del 2003. Oscuramento *ex lege*.

8.1. I soggetti tutelati, *ex lege*, sono i minori coinvolti in qualunque tipo di procedimento giudiziario e le parti, limitatamente ai procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato civile delle persone (v., Libro I del codice civile).

Va rilevato che in quest'ultimo caso la legge utilizza il termine "parti" non il termine "interessati" (che comunque comprende le parti), come invece nel primo comma dell'art. 52.

Pertanto, la disposizione riguarda solo le parti processuali dei procedimenti giurisdizionali in materia di famiglia o di *status* personale.

Eventuali altri soggetti coinvolti in tali procedimenti e che si ritengano interessati a ottenere l'oscuramento delle loro generalità e di altri dati identificativi contenuti nei relativi provvedimenti (ad esempio, i testimoni) devono ricorrere alla procedura di anonimizzazatine disciplinata dai primi quattro commi dell'art. 52.

8.2. La tutela in esame si aggiunge a quella prevista dall'art. 734-bis cod. pen. ("Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale"), che viene espressamente richiamato, il quale punisce chiunque divulghi, nell'ambito di determinati delitti a sfondo sessuale (soprattutto, ma non solo, relativi a minori), anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso.

8.3. Il divieto di diffusione cui all'art. 52, comma 5, si applica, anche in assenza di ordine dell'Autorità giurisdizionale che ha pronunciato il provvedimento, sia nelle ipotesi previste dall'art. 734-bis cod. pen., relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale (delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies), sia ognqualvolta è possibile desumere anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone, e si riferisce a tutti i dati, pure se relativi a terzi, dai quali è possibile risalire all'identità delle suddette persone.

8.4. Per il settore penale vengono in rilievo, in particolare i procedimenti penali concernenti reati contro la famiglia (Titolo XI cod. pen.), i reati di cui agli artt. 414-bis e 416, settimo comma, cod. pen., i reati di cui all'art. 591, 643 cod. pen., i reati di cui all'art. 734-bis, cod. pen., reati relativi alla prostituzione, reati in materia di interruzione volontaria della gravidanza, reati in materia di procreazione medicalmente assistita, e reati commessi da o in danno di minorenni.

8.5. Per il settore civile vengono in rilievo in particolare i procedimenti in materia di matrimonio e sue vicende, filiazione, adozione, ordini di protezione contro gli abusi familiari, azioni di stato, richieste di rettificazione di sesso, protezione internazionale.

8.6. Vale anche qui la considerazione che il caso della vita che è alla base della vicenda giudiziaria può essere diffuso per finalità di informazione giuridica, ma senza che sia possibile ricollegare quel caso della vita agli interessati, dovendo diversamente adottarsi misure di oscuramento degli elementi, ulteriori rispetto alle generalità, che consentono l'identificazione.

9. Indicazioni metodologiche e applicative.

Con le indicazioni metodologiche e applicative si intende focalizzare l'attenzione del personale e dei magistrati della Corte, con riguardo a ciascuno dei segmenti in cui si articola il procedimento di cassazione (iscrizione del ricorso, esame preliminare/spoglio, formazione dei ruoli, deposito e pubblicazione del provvedimento), sulle attività che devono essere poste in essere per la individuazione tempestiva dei ricorsi che pongono questione di tutela dei dati personali in caso di diffusione, secondo la cognizione illustrata, in modo indicativo, nei paragrafi che precedono.

Tali attività sono funzionali all'adozione dell'ordine di oscuramento e all'attuazione delle relative misure attuative.

9.1. Settore civile.

1. La Cancelleria centrale civile provvede di ufficio a segnalare i procedimenti in relazione ai quali vi è richiesta di oscuramento dei dati personali, mediante annotazione sulla copertina cartacea del fascicolo PCT.

La medesima annotazione è apposta dalla Cancelleria delle Sezioni Unite civili sulla copertina del fascicolo PCT.

2. In ciascuna Sezione i consiglieri componenti dell'Ufficio spoglio di ogni Area, nell'immediatezza dell'arrivo dei ricorsi di nuova iscrizione, verificano se il ricorso, principale o incidentale, e il controricorso contengono dati sensibili suscettibili di oscuramento, a domanda, d'ufficio o *ex lege*, e ne fanno annotazione nella scheda informatica di spoglio, effettuando le opportune verifiche sul Desk e sulla scheda SIC.

Analoghe attività è posta in essere in sede di classificazione dei ricorsi pendenti.

Il glossario predisposto dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo (all. A), offre a tal fine significativi indici orientativi che devono essere considerati.

3. Nella formazione dei ruoli di udienza il Presidente Coordinatore dell'Area, con l'ausilio dei consiglieri dello spoglio e degli AUPP, verifica la sussistenza di possibili ragioni di oscuramento dei dati personali, anche a seguito del controllo sul Desk e sulla scheda SIC dell'eventuale deposito di successiva istanza di oscuramento.

In mancanza di tale annotazione sulla scheda informatica di spoglio, dispone le necessarie integrazioni.

4. Dopo la decisione, la formula di oscuramento in sede di diffusione va inserita nel dispositivo del provvedimento mediante apposita annotazione che riporti l'indicazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 e la dizione: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di ...". Tale formula va annotata nei ruoli di udienza.



5. Al fine di garantire le attività di anonimizzazione dei dati, la motivazione del provvedimento deve ridurre la citazione dei nominativi delle parti, privilegiando la menzione della qualità processuale rivestita (ad es.: parte ricorrente, parte controricorrente). Tale accorgimento è funzionale anche a ridurre l'impegno del personale amministrativo addetto al materiale oscuramento dei dati personali.

Per la stessa finalità, l'estensore, in sede di redazione del provvedimento, dovrà sottolineare nel testo (intestazione, fatto, diritto e dispositivo) le parti soggette ad oscuramento.

Qualora il caso abbia avuto particolare risonanza, l'estensore avrà cura di evidenziare, mediante sottolineatura, la necessità di anonimizzazione dei dati che possono rendere riconoscibile la vicenda e le persone coinvolte.

6. Il Presidente del Collegio, prima di firmare il provvedimento, deve verificare l'adozione effettiva delle misure previste, la completezza delle indicazioni grafiche e l'uniformazione alle nuove regole.

7. La Cancelleria della Sezione in presenza dell'ordine di oscuramento provvede a riempire l'apposito campo informatico. Qualora in sede di accettazione della minuta sia palese la sussistenza dell'obbligo di oscuramento *ex lege* (art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 169 del 2003; dati genetici, biometrici e relativi alla salute) ne dà segnalazione al Relatore e al Presidente del Collegio.

8. L'Ufficio del Massimario e del Ruolo segnala, in relazione ai provvedimenti sottoposti a scrutinio ai fini della Massimazione o dell'inserimento nel Servizio Novità, i casi in cui si debba disporre l'oscuramento dei dati identificativi d'ufficio, *ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 196 del 2003; dati genetici, biometrici e relativi alla salute, se non già indicati nel provvedimento.*

9. L'Ufficio del C.E.D., con il gruppo di lavoro dedicato a tale compito, effettuerà le verifiche di competenza in base alle voci di glossario elaborate dal Massimario e allegate.

Solo dopo la compiuta effettuazione di tali verifiche il C.E.D. potrà inserire il provvedimento su ItalgiureWeb e SentenzeWeb, avendo provveduto ad eseguire le operazioni di oscuramento dei dati di cui è vietata la diffusione *ex lege* (*ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 196 del 2003; dati genetici, biometrici e relativi alla salute*) e di quelli di cui, comunque, l'oscuramento è stato disposto dal Giudice.

9.2. Settore penale.

1. La Cancelleria centrale penale provvede a segnalare i procedimenti in relazione ai quali vi è esigenza di oscuramento dei dati personali, mediante annotazione sulla copertina cartacea del fascicolo.

La medesima indicazione è apposta dalla Cancelleria delle Sezioni Unite penali.



2. La Cancelleria della Sezione, provvede con la stessa modalità qualora successivamente all’iscrizione riceva una richiesta di oscuramento dei dati personali da parte dell’interessato o del suo difensore.

3. I magistrati addetti all’esame preliminare dei ricorsi verificano se le imputazioni comportano provvedimenti di oscuramento, e provvedono ad apporre le necessarie annotazioni sulla copertina del fascicolo e sulla scheda di spoglio.

Il glossario predisposto dall’Ufficio del Ruolo e del Massimario (all. A) offre a tal fine significativi indici orientativi.

4. Il Presidente Titolare della Sezione o un suo delegato, in sede di formazione dei ruoli di udienza, verifica la completezza delle segnalazioni in tema di oscuramento dei dati personali.

5. Dopo la decisione, la formula di oscuramento in sede di diffusione va inserita nel ruolo informatizzato di udienza, che non può essere chiuso senza l’apposizione dell’apposito fleg sulla voce dedicata.

La medesima formula va riportata a cura dell’estensore nel dispositivo del provvedimento dopo la parte motivazionale, indicando l’art. 52 del Codice e la dizione: “In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di ...”.

La motivazione del provvedimento, curata dall’estensore, deve ridurre la citazione dei nominativi delle parti, privilegiando la menzione della qualità processuale rivestita (ad es.: imputato, parte civile, responsabile civile, etc.). Tale accorgimento è funzionale anche a ridurre l’impegno del personale amministrativo addetto al materiale oscuramento dei dati personali.

Per la stessa finalità, l’estensore, in sede di redazione del provvedimento, dovrà sottolineare nel testo (intestazione, fatto, diritto e dispositivo) le parti soggette ad oscuramento.

Qualora il caso abbia avuto particolare risonanza, l’estensore avrà cura di evidenziare, mediante sottolineatura, la necessità di anonimizzatine dei dati che possono rendere riconoscibile la vicenda e le persone coinvolte.

6. Il Presidente del Collegio, prima di firmare il provvedimento, deve verificare l’adozione effettiva delle misure previste, la completezza delle indicazioni grafiche e l’uniformazione alle nuove regole.

7. La Cancelleria della Sezione in presenza dell’ordine di oscuramento appone l’apposita stampigliatura sul frontespizio del provvedimento al fine di richiamare l’attenzione sulla necessità di oscuramento dei dati.

8. L’Ufficio del Massimario e del Ruolo segnala, in relazione ai provvedimenti sottoposti a scrutinio ai fini della Massimazione o dell’inserimento nel Servizio Novità, i casi in cui si debba disporre l’oscuramento dei dati identificativi d’ufficio, ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 196 del 2003; dati genetici, biometrici e relativi alla salute, se non già indicati nel provvedimento.

9. L’Ufficio del C.E.D., con il gruppo di lavoro dedicato a tale compito, effettuerà le verifiche di competenza in base alle voci di glossario elaborate dal Massimario e allegate.

Solo dopo la compiuta effettuazione di tali verifiche il C.E.D. potrà inserire il provvedimento su ItalgiureWeb e SentenzeWeb, avendo provveduto ad eseguire le operazioni di oscuramento dei dati di cui è vietata la diffusione *ex lege* (*ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 196 del 2003; dati genetici, biometrici e relativi alla salute*) e di quelli di cui, comunque, l’oscuramento è stato disposto dal Giudice.

Ulteriori misure.

Al fine di accrescere la consapevolezza del personale e dei magistrati della Corte sui temi in esame, i Presidenti titolari delle Sezioni civili e penali, all’esito dell’interlocuzione con i Presidenti non titolari e con i magistrati della Sezione, curano, con cadenza almeno bimensile, la verifica della completezza e dell’attualità delle voci di glossario predisposte dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Qualora rilevino criticità o incompletezze, provvedono a segnalarle alla Prima Presidenza per il tramite del Segretariato generale, e ai Direttori dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo e del CED per le iniziative di rispettiva competenza.

Roma, 1° giugno 2023

DEPOSITATO
IL 01 GIU. 2023

L’ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Silvia Di Iorio
Dott.ssa Silvia Di Iorio

La Prima Presidente
Margherita Cassano



all. A): Glossario predisposto dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo.



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA PRESIDENZA

N.di Prot.

Oggetto: Elaborazione di parole chiave alla cui stregua individuare le sentenze destinate all'oscuramento dei dati.

Ministero della Giustizia
Corte Suprema di Cassazione
USCITA - 18/04/2023 11:07:17 - 0006282



Al Direttore del
CED

S e d e

e p.c. Al Segretario Generale
della Corte di Cassazione
Dott. Luigi Marini

S e d e

Trasmetto l'elenco delle parole chiave elaborate dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo anche di concerto con la S.V. con richiesta di voler effettuare tutte le verifiche tecniche del caso al fine di testarne la validità in vista dell'oscuramento dei dati.

Ringrazio per la consueta collaborazione.

Roma, 17 Aprile 2023

La Prima Presidente
Margherita Cassano

Paola Feduzzi

Da: Maria Acierno
Inviato: venerdì 14 aprile 2023 12:18
A: Margherita Cassano; Enzo Vincenti; Cassazione Segretariato Gen; Luigi Marini; Gastone Andreazza; Luigi Di Paola; Luigi La Battaglia; Giovanni Fanticini
Oggetto: parole chiave privacy
Allegati: parole chiave privacy (003).docx

L'ufficio del Massimario ha creato un gruppo di lavoro composto da Maria Acierno, Gastone

1

Andreazza, Giovanni Fanticini, Luigi Di Paola e Luigi La Battaglia ed ha selezionato le parole chiave di cui all'elenco allegato.

In relazione alle sezioni civili quelle più coinvolte dall'applicazione dell'art. 52 codice privacy sono la prima (per famiglia e minori ed in parte per p.a e protezione internazionale); la terza (per tutte le forme di responsabilità sanitaria) e la sezione lavoro (per le malattie professionali, gli infortuni e il settore previdenziale).

Si segnala alla vostra attenzione che in relazione alle responsabilità professionali sono allo stato oscurate solo le generalità dei magistrati. E' corretta l'esclusione di tutte le altre tipologie di professionisti (medici, notai, psicologi, ingegneri, avvocati etc.)

Ci permettiamo solo in questa fase di sollevare il problema

Siamo a disposizione per ulteriore collaborazione

Porgiamo distinti saluti

2

Maria Acierno

**Ministero della Giustizia
Corte Suprema di Cassazione
INTERNO - 14/04/2023 12:43:01 - 0001262**



Oggetto: richiesta della signora Prima Presidente inoltrata con comunicazione del 7 aprile 2023 prto.
114/M/23

Individuazione parole o lemmi "alert" ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi

aborto

aids

alcooldipenden*

anamnes*

aneurism*

"assegno di assistenza"

"assegno di invalidità"

"assegno mensile di assistenza"

"assegno mensile di invalidità"

"assegno ordinario di invalidità"

"assistenza personale e continuativa"

bambin*

batteric*

bioetic*

biometric*

carcinom*

cardio*

chance(s) di sopravvivenza

chance(s) di guarigione

intervento chirurgico

"dat* genetic*"

dialisi

dializ*

"disturb* mental*"

"disturbo bipolare"

d.n.a.

dna

emorrag*

emotrasfus*

encefalo*
epat*
errata diagnosi
“fecondazione eterologa”
“fecondazione omologa”
gastroenterolog*
ginecolog*
gravidanz*
handicap
hcv
hiv
“indennità di accompagnamento”
“invalid* civile”
immunizzazion*
immunodeficienza
infettiv*
infezion*
infibula*
infortun*
intossicazion*
leucemi*
linfom*
malat*
malformaz*
maltrattament*
mesoteliom*
metastasi
micosi
“morb*”
neonatolo*
neoplas*
oncolog*

“orientamento sessuale”

“pensione di inabilità”

“pensione di invalidità”

“procreazione medicalmente assistita”

p.m.a.

patologi*

persecuzion*

pervers*

plasma

polmonar*

psichiatric*

radiolog*

rettificazione di/del sesso

sarcom*

sepsi

sessual*

sfruttamento lavorativo

sindrome

tortur*

tossicodipenden*

tso (o t.s.o.)

trasfusion*

tumor*

“trattament* inuman*”

“violenz* domestic*”

vaccin*

vittimizzazion*